



ORDINANZA N. 78/2024 DEL 25/06/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI PESCARA

**PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA DI CARICO/ORMEGGIO SU
BANCHINA PORTUALE – REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RIFIORITURA DELLE
SCOGLIERE – INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI
145/2018, ART. 1 COMMI 134 E SUCCESSIVI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €
500.000,00 – CUP B27H22000420002 – CIG 9962592EFC
FINO AL 30/06/2024**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;



- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 68/2024 del 10/06/2024 avente ad oggetto: occupazione temporanea area di carico/ormeggio su banchina portuale – realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere – intervento finanziato dalla regione Abruzzo ai sensi 145/2018, art. 1 commi 134 e successivi per l’importo complessivo di € 500.000,00 – CUP B27H22000420002 – CIG 9962592EFC – dal 10/06/2024 fino al 25/06/2024;
- VISTA** l’istanza formalizzata dal Comune di Francavilla Al Mare e assunta al prot. n. E-10140 del 20/06/2024 con cui l’Ente, rappresentando che a causa delle condizioni meteomarine registrate durante il periodo di esecuzione dei lavori, la Ditta incaricata (Nuova Oceanus Orca S.r.l.) non ha potuto procedere alla posa degli scogli con la dovuta regolarità e celerità, ha richiesto una proroga del termine già conferito con la superiore Ordinanza, fino al 30/06/2024;
- VISTA** la nota prot. U-10190 del 21/06/2024, con cui gli Uffici di questo Ente hanno provveduto a richiedere il relativo parere di competenza all’A.R.A.P., nonché alla locale Autorità Marittima l’eventuale sussistenza di motivi ostativi o comunque contrari a detta proroga;
- VISTE** le valutazioni partecipate dall’A.R.A.P., con la nota assunta al prot. E-10325 del 24/06/2024;
- VISTO** il nulla osta trasmesso dalla locale Capitaneria di Porto, con la nota acquisita al prot. E-10400 del 25/06/2024;
- CONSIDERATI** gli adempimenti già prodotti in precedenza per l’utilizzo temporaneo dell’area prevista;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;



VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che l'Ordinanza del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 68/2024 del 10/06/2024 avente ad oggetto: l'occupazione temporanea dell'area di carico pari a mq. 200,00 (ml. 20 x 10) e l'area di stoccaggio pari a mq. 2.475,00 (ml. 165 x 15), presso la Banchina di Riva del Porto di Pescara, come meglio illustrato nella planimetria allegata, sarà destinata in via temporanea per il carico/ormeggio nell'ambito dell'intervento finanziato dalla Regione Abruzzo ai sensi della Legge. N. 145/2018, art. 1 commi 134 e successivi, per l'importo complessivo di € 500.000,00 (CUP B27H22000420002 – CIG 9962592EFC) per l'esecuzione di interventi di manutenzione e rifioritura delle scogliere – è prorogata fino al 30/06/2024.

Ente appaltante: Comune di Francavilla Al Mare, sede in C.so Roma n. 7, P.IVA 00110400694.

Ditta esecutrice: "NUOVA OCEANUS ORCA S.r.l.", con sede in Trani (BT) in C.so Cavour n. 41, C.F./P.IVA. 06737200722, pec: oceanusorca@pec.cgn.it

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Resta fermo ed invariato quanto previsto e prescritto con l'Ordinanza n. 68/2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, evidenziando che qualora la necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, prevista per il 30/06/2024, è obbligo dell'Amministrazione Comunale darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e all'Azienda Regionale Attività Produttive (A.R.A.P.).

Si prescrive, altresì, che in ogni caso l'Ente richiedente dovrà trasmettere l'immediata comunicazione di fine lavori, nonché la liberazione delle aree di che trattasi, sia a questa Autorità di Sistema Portuale che alla predetta A.R.A.P.

Si evidenzia, altresì, che il Comune istante, ad avvenuta ultimazione dei lavori di che trattasi, dovrà coordinarsi con l'A.R.A.P. e con la Ditta "Fenice S.p.A." per le operazioni di riposizionamento della baracca di cantiere nella futura area di prefabbricazione dei tetrapodi.

Art. 2 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 25/06/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)